

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV**

**n. 6**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

**LUIGI GRILLO**

**nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi  
(n. 4390/07 R.G.N.R. – n. 844/07 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Tribunale ordinario di Milano  
l'11 novembre 2009**

---







**Tribunale ordinario di Milano**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

*Il Presidente Aggiunto*

01514602201	
A.D. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO	
N.	936 int / 10 NOV 2009
DOR	S.P.
Funzione	PENALE
Partenza	RISERVATO 2008
Sottoscuola	3495/08 int

Milano, 10 novembre 2009

Al Sig. Presidente del  
Tribunale  
Dott.ssa Livia Pomodoro

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche nei confronti del Senatore Luigi Grillo.

Le invio come d'accordo il plico contenente la richiesta di autorizzazione alla utilizzazione nel procedimento n. 844/2007 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano, delle conversazioni di cui all'elenco allegato cui ha preso parte il senatore Luigi Grillo, ~~nonché la missiva inviata dal Sig. Presidente del Senato sen. Renato Schifani.~~

Le porgo i miei ossequi.

IL PRESIDENTE AGGIUNTO  
dott. Claudio Castelli



***Tribunale ordinario di Milano***  
***Ufficio del Giudice per le indagini preliminari***

***Il Presidente Aggiunto***

Milano, 10 novembre 2009

Al Sig. Presidente del  
Senato della Repubblica  
Sen. Renato Schifani

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche.

Gentile signor Presidente,

ai sensi dell'art 6 della Legge n.140 del 20 giugno 2003 Le trasmetto la richiesta all'autorizzazione alla utilizzazione nel procedimento n. 844/2007 R.G. G.I.P. Tribunale di Milano, delle conversazioni di cui all'elenco allegato cui ha preso parte il senatore Luigi Grillo.

Le porgo i miei ossequi.

IL PRESIDENTE AGGIUNTO

dott. Claudio Castelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Castelli', written over the printed name.



## TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

Al Presidente Aggiunto  
Ufficio Gip  
Dott. Claudio Castelli

Trasmetto alla S.V. Ill. ma. l'ordinanza adottata da questo Gip ai sensi dell'art. 6 L.140/'03 affinché voglia curarne la trasmissione al Senato della Repubblica con le modalità che riterrà opportune.

Milano, 3.11.'09

Dott.ssa ~~Stefania Donadeo~~

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI MILANO' and 'UFFICIO GIP' around the perimeter, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

N. 4390/'07 R. G. N. R.

N. 844/'07 R. G. G. I. P.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI  
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE AL SENATO  
AI SENSI DELL'ART. 6 L.140/'03**

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

*Dott.ssa Stefania Donadeo*

**Esaminati**

- **Gli atti** del procedimento N. 19195/'05 e N. 4390/'07 RGNR;
- **la richiesta reiterata** di autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni telefoniche alle quali ha preso parte il Senatore Luigi Grillo inviata dalla Procura della Repubblica di Milano a questo ufficio in data 9.10.'09;
- **la relazione della Giunta** delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari presso il Senato della Repubblica, il resoconto della 249 ° seduta pubblica del 22.7.'09 e relativi allegati;

**preso atto che**

- **in data 28.7.'09 il Senato della Repubblica** disponeva la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del Senatore Luigi Grillo nell'ambito del procedimento n. 4390/'07 .
- **la Giunta delle Elezioni e delle immunità Parlamentari** - le cui conclusioni sono state accolte dall'Assemblea del Senato- ha ritenuto che "*nel caso di specie non*



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 2

sussistono i presupposti per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 6 L.140 del 2003, non avendo l'autorità giudiziaria indicato gli elementi dai quali può desumersi il carattere casuale o fortuito delle intercettazioni "(cfr. relazione della giunta allegata);

**premesse che**

- in merito **alla rilevanza** delle conversazioni intercettate cui ha preso parte il Senatore Grillo, si richiama per relationem l'ordinanza datata 20.7.'07 di richiesta al Senato della Repubblica di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche di cui all'allegato, condividendone analisi e valutazioni ( cfr. ordinanza allegata).

- La medesima ordinanza è qui integralmente richiamata anche relativamente all'enunciazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 stessa legge, **del fatto** per il quale si procede, **delle norme** di legge che si assumono violate, **degli elementi** sui quali si fonda la richiesta di autorizzazione;

**OSSERVA**

Al fine di comprendere le conclusioni alle quali è giunto il Senato della Repubblica e la relativa disposizione di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria precedente, è necessaria una breve disamina della *ratio* della disciplina delle **intercettazioni "dirette" e di quelle "indirette" o "causali"** e valutare, nel caso concreto, la riconducibilità delle intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte il Sen. Grillo Luigi (di cui all'elenco allegato) al regime dettato dall'art. 6 L.20.6.'03 n. 140.

L'**art. 68 della Costituzione** mira a proteggere il parlamentare dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione.





**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 3

Destinatari della tutela non sono i parlamentari *uti singuli* ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse la Costituzione intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione nonché la piena autonomia decisionale che non può essere ragionevolmente messa a rischio da indebite ingerenze del potere giudiziario.

Dunque l'autorizzazione preventiva al ricorso al mezzo di ricerca della prova dell'intercettazione telefonica, ovvero **intercettazione cd. diretta**, risponde all'esigenza di assicurare il corretto potere giurisdizionale nei confronti dell'assemblea parlamentare e non gli interessi sostanziali, quali l'onore, la reputazione, la dignità, la libertà personale, dei singoli membri del Parlamento.

Il bene protetto dal regime delle intercettazioni telefoniche dirette non si identifica, quindi, con la tutela della riservatezza del parlamentare in quanto tale ma con la tutela del corretto e sereno svolgimento del mandato elettivo conferito ai parlamentari nell'ambito di una democrazia indiretta.

A tale esigenza risponde necessariamente anche la disciplina delle cd. **intercettazioni indirette**.

Mentre nell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 L. 2003 n. 140 il parlamentare si presenta come diretto destinatario dell'atto investigativo, non necessariamente perché indagato, **nell'autorizzazione successiva** di cui all'art. 6 stessa legge il diretto destinatario è soggetto che del tutto casualmente entra in conversazione telefonica con il parlamentare.

Per tale ragione dette intercettazioni sono *causali o fortuite*. Proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendolo, in tal caso, munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza.

La casualità della conversazione captata costituisce ostacolo oggettivo all'autorizzazione preventiva e costituisce elemento fondante la richiesta di autorizzazione successiva.



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 4

“L'*accidentalità* dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto porta ad escludere che l'esecuzione dell'atto sia espressione di un atteggiamento persecutorio o comunque di un uso distorto del potere giurisdizionale volto ad interferire indebitamente sul libero esercizio delle funzioni del parlamentare”(Corte Cost. n.390 del 2007).

In ogni caso il confine tra intercettazione diretta, per la quale è necessaria l'autorizzazione preventiva, e l'intercettazione indiretta, per la quale è necessaria e sufficiente l'autorizzazione successiva, non deve considerarsi segnato dalla titolarità o disponibilità dell'utenza captata, bensì dalla *direzione dell'atto di indagine*.

Infatti la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione senza autorizzazione non le utenze del parlamentare bensì **le sue comunicazioni**.

Pertanto, se l'atto di indagine è diretto ad accedere in concreto nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è in ogni caso nulla anche se le utenze intercettate appartengono a terzi.

L'autorizzazione successiva delle Camere all'utilizzo del mezzo di ricerca della prova in argomento risponde, infatti, proprio all'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che potrebbe verificarsi se attraverso l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni sulle utenze di terzi o in luoghi frequentati da terzi si intendesse captare le comunicazioni di un parlamentare.

Ciò detto occorre evidenziare che nel caso in esame le intercettazioni delle **conversazioni riguardanti il Senatore GRILLO** delle quali si chiede l'autorizzazione successiva all'utilizzazione alla Camera di appartenenza, devono, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, qualificarsi come **fortuite non essendo l'atto di indagine originario diretto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare**.

Infatti le conversazioni del Senatore Grillo sono entrate nell'area di ascolto delle utenze intercettate ed autorizzate in maniera del tutto casuale, tant'è che è stata necessaria un'attività tesa all'identificazione del senatore.

**TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 5

Al momento delle intercettazioni in argomento Grillo non era né formalmente né sostanzialmente indagato nell'ambito del procedimento N. 19195/'05.

In vero come già accennato- e come ritenuto dalla stessa Giunta parlamentare- nessun rilievo assume lo status "sostanziale" di indagato del Senatore tanto alla stregua dell'art. 267 c. p. p. quanto in base ai parametri dettati dalla legge 140/2003.

In ogni caso dagli atti allegati alla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica si evince che la figura del parlamentare emerge, nel corso delle indagini nell'ambito del predetto procedimento, solo nel corso delle operazioni di ascolto delle telefonate intercettate ed è stata oggetto di una chiamata in correità da parte di Fiorani nel corso dei suoi interrogatori, avvenuti in epoca successiva (gli interrogatori di Fiorani si sono svolti tra la fine di agosto 2005 e la fine di marzo 2006).

**L'iscrizione del Senatore Grillo nel registro degli indagati è avvenuta, conseguentemente, in data 20.2.'06 proprio all'esito delle valutazioni delle dichiarazioni rese da Fiorani.**

**Dichiarazioni che hanno imposto di rivalutare le conversazioni nelle quali era comparso il senatore Grillo come casuale interlocutore di Rosati Cristina.**

Dunque tale circostanza costituisce, comunque, un primo fondamentale elemento che consente di qualificare come casuale l'instaurazione delle operazioni di intercettazione telefonica nell'ambito del procedimento relativo alla "scalata alla Banca Antonveneta".

Che l'atto di indagine non fosse diretto alla captazione di comunicazioni del Senatore Grillo emerge pacificamente dalla disamina delle origini del procedimento.

Le conversazioni delle quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione ed a cui ha preso parte il Senatore Grillo, sono **35** e tutte intercorse tra le utenze sottoposte ad intercettazione - n. \_\_\_\_\_ (in uso a Gianpiero Fiorani) e n. \_\_\_\_\_ (in uso a Cristina Rosati) - e l'utenza n. \_\_\_\_\_ intestata al Senato della Repubblica ed in uso a Luigi Grillo (con l'unica eccezione, rappresentata dal progressivo 386 dell'1.7.2005, in cui Grillo parla con Fiorani dall'utenza n. \_\_\_\_\_ della BPL).



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 6

L'utenza n. ., in uso a Gianpiero Fiorani, è stata sottoposta ad intercettazione telefonica a partire dal 24.6.2005, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero del 22.6.2005 autorizzata con decreto del G.i.p. del 23.6.2005, e le operazioni di ascolto sono state successivamente prorogate con decreti del G.i.p. del 7.7.2005 e del 22.7.2005.

Dalla lettura dell'originaria richiesta del Pubblico Ministero e del relativo provvedimento autorizzativo emerge come l'indagine fosse *esclusivamente* orientata a raccogliere ulteriori elementi di prova in grado di delineare l'ipotesi di reato emergente dall'esposto dell'avv. Zanchetti, dall'atto di accertamento della Consob del 10.5.2005, e dai primi rilievi delle indagini della Guardia di Finanza, che davano atto in particolare della manipolazione di alcuni computer sottoposti a sequestro.

Anche le due proroghe erano motivate richiamando le informative della Guardia di Finanza (con allegate alcune trascrizioni).

In tali atti di indagine non compariva la persona del Senatore Grillo.

Nel decreto autorizzativo del 7 luglio viene richiamata l'annotazione n. 16465 del 7.7.2006 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in cui si fa riferimento a conversazioni avute da Fiorani con la Rosati, con alcuni esponenti della Banca d'Italia, con i concorrenti Gnutti e Ricucci e con altre persone (all'epoca) non identificate.

Nel decreto autorizzativo del 22 luglio viene richiamata l'annotazione n. 17658 del 21.7.2005 del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, alla quale sono allegati trascrizioni o brogliacci riassuntivi di 40 conversazioni avute da Fiorani con i seguenti soggetti: Roberto Rho, Franco Gianni, Emilio Gnutti, Gennaro D'Amico, Attilio Savarè, Cristina Rosati, Antonio Fazio, Stefano Ricucci, Giovanni Consorte, Stefano Braschi, oltre ad altre persone (all'epoca) non identificate.

L'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria n. 17678 del 21.7.2005, coeva a quella a fondamento della seconda richiesta di proroga, nel delineare lo svolgimento delle indagini, in particolare con riferimento ai contatti intercorsi tra i principali protagonisti della vicenda nella fase precedente il rilascio dell'autorizzazione di Banca d'Italia,



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 7

raccoglie ben 72 trascrizioni di intercettazioni, 37 delle quali sull'utenza n. \_\_\_\_\_, riferibili a conversazioni di Fiorani con svariati interlocutori.

Da ultimo giova rilevare che proprio l'utenza in questione - una tra le diverse in uso a Fiorani - ha visto transitare molte delle intercettazioni per le quali il Tribunale, nella attuale fase dibattimentale, ha disposto la trascrizione su richiesta dei Pubblici Ministeri G. Ruta ed E. Fusco: si tratta di 65 conversazioni intercorse tra Fiorani ed interlocutori diversi (Rho, Rosati, Fazio, Gnutti, Savarè, Boni, D'Amico, Benevento, Ricucci, Frasca, Consorte, De Mattia).

Complessivamente, per rendere le dimensioni del traffico telefonico intercorso sulla suddetta utenza, va evidenziato che dal 24.6.2005 h. 14.09 al 28.7.2005 h. 18.00 - arco temporale entro cui si sono realizzate le operazioni di ascolto - sono state registrate **1471** telefonate.

L'utenza n. \_\_\_\_\_, in uso a Cristina Rosati, è stata sottoposta ad intercettazione telefonica a partire dal 6.7.2005, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero del 5.7.2005 autorizzata con decreto del G.i.p. del 6.7.2005, e le operazioni di ascolto sono state successivamente prorogate con decreto del G.i.p. del 20.7.2005.

Il provvedimento di autorizzazione del G.i.p. richiama una serie di evenienze investigative al centro delle quali vi è lo stretto legame tra Fiorani, Fazio e, appunto, Cristina Rosati che del Governatore è la moglie. Vengono infatti richiamate le informative di P.G. n. 16391 e 16433, entrambe del 6.7.2005, cui sono allegate alcune intercettazioni telefoniche. Nella prima informativa è comunicata una conversazione tra Fiorani e Gnutti del 3.7.2009 in cui i due interlocutori parlano del problema relativo ad una operazione *put* realizzata con Deutsche Bank (con effetti pregiudizievoli per il patrimonio della BPL), delle obiezioni mosse sul punto da un funzionario "nuovo" della Banca d'Italia, e della circostanza che Fiorani ne avrebbe parlato con il "numero uno".

Proprio l'allusione al "numero uno" faceva ragionevolmente presumere che si trattasse della figura del Governatore, circostanza peraltro rafforzata dal prosieguo della conversazione, in cui Fiorani comunicava di avere detto (al "numero uno" ndr) "di non



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

*foglio nr. 8*

scherzare col fuoco"; aggiungendo che si sarebbe incontrato l'indomani mattina con i suoi uomini presso la Lodi e che se il problema non si fosse risolto sarebbe andato da lui in giornata o nel pomeriggio.

Il tema appariva dal contesto della intercettazione serio, trattandosi di una somma pari ad € 300 milioni ed essendo stata ventilata - sembrerebbe proprio su iniziativa del "numero uno" - la possibilità di un intervento di Gnutti.

Nella seconda informativa sono allegate due conversazioni: la prima, del 24.6.2005, tra Fiorani e Rosati, nella quale si parla della necessità di sentirsi su altri numeri e si allude alla figura di tale "Don Gigi"; nella seconda, del 27.6.2005, tra Fiorani, Rosati e Fazio, vengono commentati alcuni problemi insorti con la Consob.

Il decreto di proroga del 20.7.2005 è motivato in relazione ad un' informativa di P.G. con allegate due intercettazioni telefoniche: una molto significativa del 14.7.2005 tra Fazio e Rosati, dopo l'autorizzazione di Banca d'Italia al lancio dell'OPA di BPL, nella quale i due commentano alcuni passaggi della vicenda.

Il tenore complessivo delle conversazioni tra la Rosati, Fazio e Fiorani denota una vistosissima confidenzialità, indubbiamente anomala e di specifico valore indiziario posto che le telefonate hanno ad oggetto rapporti istituzionali tra una banca privata e l'organismo di vigilanza, in un frangente molto delicato: BPL era impegnata in una importante operazione di mercato - il lancio dell'OPA su Antonveneta - e contestualmente era sottoposta ad ispezione da parte della Banca d'Italia. Vicende, tutte, nelle quali il rapporto con l'istituto di vigilanza rappresentava uno snodo fondamentale per il buon esito dei propositi di Fiorani.

**E' in ragione di questi fatti, e solo di essi, che le intercettazioni telefoniche sono state richieste dall'ufficio del P.M. ed autorizzate dal G.i.p.**

**Nessun rilievo assumeva la figura del Senatore Grillo casualmente entrato nella sfera delle comunicazioni intercettate.**



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 9

Va poi rilevato come dell'utenza in questione siano state trascritte nella fase dibattimentale 5 telefonate, tutte intercorse tra la Rosati, Fazio e Fiorani, il cui valore probatorio - come è agevole rilevare dalla lettura - non lambisce neppure la figura del Senatore Grillo.

Va infine evidenziato che, in relazione alle dimensioni del traffico telefonico intercorso sulla suddetta utenza, che dal 6.7.2005 h. 20.58 al 28.7.2005 h. 18.00 - arco temporale entro cui si sono realizzate le operazioni di ascolto - sono state registrate 575 telefonate.

L'esame della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche sulle utenze di Fiorani e della Rosati non può che confermare il giudizio sulla assoluta *casualità* delle captazioni che hanno visto coinvolto il Senatore Grillo.

Si tratta, è bene ribadirlo, di operazioni di ascolto motivate ai sensi degli articoli 267 e 268 c. p. p. da ragioni investigative che prescindono totalmente dalla figura del Senatore Grillo, le cui conversazioni sono emerse del tutto causalmente intercettando le utenze sopra dette e **reputate rilevanti solo all'esito degli interrogatori di Fiorani.**

Interrogatori che hanno determinato la successiva iscrizione di Grillo Luigi nel registro degli indagati.

Dunque ed in conclusione l'atto di indagine non era indirizzato ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare che non appariva in alcun modo ed in alcun titolo coinvolto nella vicenda sottoposta ad indagine, bensì a raccogliere elementi di prova nei confronti degli intercettati.

L'esito delle operazioni di ascolto conferma a posteriori come le due utenze in questione, lungi dal costituire lo schermo attraverso cui consentire l'intercettazione indiretta delle conversazioni del Senatore Grillo, fossero utenze personali dei due soggetti intercettati - Fiorani e la Rosati - che ne hanno fatto l'uso tipico di chi dispone di un proprio apparecchio cellulare, telefonando e ricevendo telefonate da un numero quanto mai ampio ed eterogeneo di persone.

Dunque questo Gip reputa **casuali** le intercettazioni telefoniche delle quali oggi si richiede alla Camera l'autorizzazione all'utilizzazione ed utile mezzo di ricerca della prova a carico degli imputati rinviati a giudizio con decreto datato 23.5.'08.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione Giudice per le indagini preliminari

foglio nr. 10

E' doveroso da parte di questo Giudice evidenziare che il presente procedimento è già in fase dibattimentale dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e che pertanto è auspicabile una decisione tempestiva in merito alla presente richiesta al sol fine di evitare la vanificazione degli effetti di un'eventuale autorizzazione successiva alla chiusura del dibattimento.

**P.Q.M.**

Visti gli artt 68 Cost. e art. 6 L.140/ 2003

**Chiede**

Al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione nell'ambito del procedimento N. 4390/2007 R.G.N.R. delle intercettazioni telefoniche di cui all'allegato elenco ( ad eccezione della n. 1134 priva di rilevanza)

**Dispone**

L'immediata trasmissione al Senato della Repubblica della presente ordinanza e degli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica a sostegno della richiesta in data 9.10.'09

Milano il 30.10.'09

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

*dott. ssa Stefania Donadeo*

*[Signature]*  
Il Cancelliere C1  
Dr. Gioacchino D'Angelo

*[Signature]*  
Il Cancelliere C1  
Dr. Gioacchino D'Angelo

*[Signature]*  
Il Cancelliere C1  
Dr. Gioacchino D'Angelo



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO NR. 1

NR	DATA	ORA	PROG	CHIAMANTE	CHIAMATO	INTESTATARIO UTENZA	INTERLOCUTORE
1	24/06/2005	17.07.02	8		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
2	28/06/2005	15.01.33	180		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
3	29/06/2005	20.04.15	274		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
4	01/07/2005	18.03.13	386		(FIORANI)	BPL (MONDANI passa GRILLO)	Sen. GRILLO Luigi
5	04/07/2005	21.48.07	506		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
6	05/07/2005	05.3.10	509		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
7	05/07/2005	11.10.04	519		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
8	05/07/2005	13.18.53	526		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
9	05/07/2005	19.32.22	583		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
10	06/07/2005	15.01.37	613		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
11	06/07/2005	18.01.17	617		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
12	06/07/2005	20.30.22	631		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
13	06/07/2005	20.39.22	632	(FIORANI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
14	06/07/2005	20.40.07	633	(FIORANI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
15	07/07/2005	21.44.21	671		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
16	08/07/2005	19.38.59	692	(FIORANI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
17	10/07/2005	10.30.00	744	(FIORANI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
18	10/07/2005	21.07.36	780		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
19	10/07/2005	22.32.31	76	(ROSATI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
20	12/07/2005	0.34.26	800		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
21	12/07/2005	0.36.57	801		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
22	12/07/2005	19.31.57	826		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
23	13/07/2005	9.43.15	843		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
24	13/07/2005	21.53.12	164		(ROSATI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
25	13/07/2005	22.01.45	166		(ROSATI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
26	15/07/2005	15.24.26	1024		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
27	19/07/2005	15.34.13	1119		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
28	19/07/2005	16.23.42	304	(ROSATI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
29	19/07/2005	17.06.20	1134		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
30	19/07/2005	17.21.47	1143		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
31	19/07/2005	19.33.23	1155		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi

## ALLEGATO NR. 1

NR	DATA	ORA	PROG	CHIAMANTE	CHIAMATO	INTESTATARIO UTENZA	INTERLOCUTORE
32	19/07/2005	19.41.43	1157		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
33	19/07/2005	21.53.58	1167		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
34	21/07/2005	20.29.54	1256	(FIORANI)		SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi
35	24/07/2005	21.06.55	1364		(FIORANI)	SENATO DELLA REPUBBLICA	Sen. GRILLO Luigi





